



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

Piazza Vittorio Veneto 1 - 10090 Rosta

Ordinanza n. 974/2009

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTISDRUCCIOLEVOLI (CATENE E SIMILI) O DEGLI SPECIALI PNEUMATICI PER LA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SULLE STRADE COMUNALI

IL SINDACO

PREMESSO che nella stagione invernale le abbondanti nevicate ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, determinano una situazione di precarietà e di pericolo per la circolazione stradale.

CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adatti alle condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve.

RITENUTO opportuno disporre, pertanto, che in tali occasioni, tutti i veicoli che circolano sulle strade del Comune di Rosta siano muniti di **dispositivi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio** in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;

RICHIAMATO l' art. 5 c. 2 – art.6 c. 4 lettera E, art. 7 c. 3, art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, altresì, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO l'art. 50, 5° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;

ORDINA

ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera e) e dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 , n° 285, per le finalità di cui in premessa, per tutto il periodo invernale (**dal 1 novembre 2009 al 31 marzo 2010**) che, in presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tutti i veicoli circolanti lungo l'intera rete della viabilità comunale siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali

pneumatici invernali idonei per la marcia, o di catene da neve a bordo, comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Tutti i conducenti di veicoli dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità e, per quanto riguarda le operazioni di montaggio delle catene da neve, le stesse dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio Comunale, sul sito comunale e resa nota mediante la posa di specifica segnaletica stradale.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett.e e c. 14 ovvero prevista dall'art. 7 c.1 e 14 del Codice Della Strada – D.Lgs 285/1992.

Il personale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 è incaricato della verifica sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del DPR 495/1992.

A norma dell'articolo 5 della Legge n° 241/90 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento è Emanuela FOGGIATO C.te Polizia Municipale

Rosta, 05 ottobre 2009

Il Sindaco
Andrea TRAGAIOLI